




COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa



**REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI
INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE
N° 61 DEL 10.11.2000
ESECUTIVA IL 16.12.2000
IN VIGORE DAL 16.12.2000**



COMUNE DI POMARANACE
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'Amministrazione Comunale intende disciplinare, nell'ambito del Diritto allo Studio e secondo le modalità stabilite dalle leggi nazionali e regionali, i seguenti interventi nelle diverse fasce d'istruzione:

- servizio di trasporto scolastico;
- servizio di refezione scolastica;
- interventi di sostegno economico per il diritto allo studio.

TITOLO 1
TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1
FINALITA'

1. Il servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica degli alunni.
2. E' realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 53/81 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni previste dalla normativa statale e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2
DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni frequentanti le scuole materne e dell'obbligo.
2. Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti e/o domiciliati nel Comune di Pomarance che frequentano le scuole nel territorio comunale, anche se private, purché autorizzate e che non abbiano finalità di lucro.
3. Il servizio potrà essere assicurato anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole di Pomarance previo accordo con il Comune di residenza.
4. Potranno usufruire del servizio anche gli alunni iscritti a scuole aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi ubicate fuori dei confini del territorio comunale, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, al fine di assicurare la funzionalità e l'economicità del servizio, in relazione alle scuole soppresse o particolari localizzazioni d'insediamenti abitativi, che rendano più economico il trasporto alle suddette scuole.
5. Il Comune dovrà altresì garantire il trasporto di alunni portatori di handicap frequentanti le scuole materne, dell'obbligo e superiori con mezzi idonei allo scopo.

Art. 3
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO.

1. Il servizio competente annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico predisporrà un piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi, anche in accordo con i dirigenti scolastici, rispetto all'orario di funzionamento dei diversi plessi scolastici e tenuto

conto delle disponibilità dei mezzi e della dotazione organica del servizio, contemperando le diverse esigenze.

2. Tale piano, redatto in base ai suddetti principi generali, dovrà tenere conto altresì dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna, frazioni o in zone non servite da trasporto pubblico;
 - b) appartenenza a classi o a scuole soppresse e conseguente frequenza di scuola alternativa individuata;
 - c) distanza dalla sede scolastica superiore a circa 1000 metri, sia per la scuola materna sia per quella elementare;
 - d) difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica più vicina alla residenza (purché non comporti un aggravio del servizio);
 - e) frequenza della scuola di zona o di altra, purché di diversa tipologia organizzativa, sempre compatibilmente con le esigenze generali del servizio;
3. I bambini vengono trasportati secondo il percorso degli scuolabus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile contraddistinti con appositi segnali indicativi. Non potranno essere accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle fermate all'orario previsto. Al ritorno, il bambino sarà lasciato ad un adulto, genitore o persona debitamente autorizzata, presente alla fermata all'orario prestabilito. Le modalità di riconsegna degli alunni, in assenza di genitore o persona adulta debitamente autorizzata, saranno stabilite con successivo atto del Responsabile del Servizio.
4. Per gli alunni portatori di handicap il servizio verrà effettuato a domicilio.

Art. 4

MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola materna e dell'obbligo può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto, gestione mista. Nel caso in cui gli alunni si avvalgono dei servizi di linea sarà riconosciuto il rimborso della spesa sostenuta al netto della quota di compartecipazione.
2. Coloro che, abitando in zone disagiate, non sono serviti dai mezzi pubblici potranno effettuare il servizio con mezzi propri dietro eventuale rimborso chilometrico, il cui importo sarà stabilito annualmente con l'atto di G.C. di cui al successivo art.17.

Art. 5

MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su appositi moduli distribuiti dall'ufficio comunale competente entro i termini da questo stabiliti.
2. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
3. Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da parte dei genitori da inoltrare per scritto all'Ufficio comunale competente. La disdetta e la conseguente sospensione del pagamento avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione. Le richieste non potranno essere ripresentate nel corso dello stesso anno scolastico, salvo casi eccezionali da valutare discrezionalmente.
4. Le domande saranno accolte secondo le possibilità effettive di assicurare un servizio funzionale con le risorse a disposizione; il servizio sarà reso per coloro che siano in possesso di almeno uno dei criteri individuati al precedente art.3, comma 2, nell'ordine di priorità dallo stesso stabilito.
5. In caso di disponibilità, potranno essere accolte richieste anche al di fuori dei criteri sopra indicati.
6. Eventuali esclusioni dovranno essere adeguatamente documentate.

Art. 6

MODALITA' DI COMPARTICIPAZIONE

1. Per la determinazione delle quote di contribuzione al costo del servizio valgono le disposizioni di cui al successivo art 17. La quota di contribuzione è stabilita in tariffa fissa per andata e ritorno e per solo andata o solo ritorno, indipendentemente dai giorni di utilizzo del servizio e dalla fruizione parziale dello stesso rispetto alla richiesta.
2. Su motivata richiesta del servizio sociale competente per territorio, potranno essere esonerati dal pagamento della contribuzione i cittadini aventi situazioni di disagio.

Art.7

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ufficio competente.
2. Trascorso tale termine verrà trasmesso un avviso di sollecito con cui l'interessato sarà invitato a regolarizzare la sua posizione. In caso di mancato riscontro si procederà alla riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge (R.D. 639/1910).

Art. 8

ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. L'accompagnamento sui mezzi del servizio di trasporto scolastico sarà garantito, secondo la normativa vigente, tramite:
 - Personale dipendente
 - Appalto esterno del servizio
 - Associazioni di volontariato
 - Lavoratori inseriti in progetti socialmente utili
 - Personale ATA, previa idonea convenzione con le Istituzioni Scolastiche.

Art. 9

MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

1. Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare atteggiamenti implicanti situazioni di rischio per gli stessi e per il mezzo.
2. In caso di comportamento scorretto, e relativamente alla gravità ed all'età dei soggetti, saranno adottati i conseguenti provvedimenti:
3. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiedere il risarcimento del danno arrecato, ai genitori del minore, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 10

ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione si accerterà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa sia nel caso che il servizio venga effettuato in gestione diretta che in appalto o misto.

Art. 11

ALTRI INTERVENTI

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale può utilizzare i propri automezzi per organizzare il servizio di trasporto per gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, altri servizi sociali o educativi.

Art. 12

EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.

TITOLO II

REFEZIONE SCOLASTICA

Art. 13

FINALITA'

1. Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata.
2. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione comunale, si propone anche obiettivi di educazione comportamentale ed alimentare, fornendo una dieta studiata ed approvata dai competenti organismi A.S.L. nel rispetto della salute degli alunni
3. Il servizio di refezione scolastica si propone, inoltre, di favorire le occasioni di consumo di cibi biologicamente sani, da quelli prodotti localmente a quelli reperibili anche al di fuori dei canali commerciali tradizionali.
4. La gestione della mensa si uniforma a principi di qualità nella preparazione e confezionamento dei pasti, nella scelta dei menù ed ad una partecipazione attiva degli organi collegiali della scuola.

Art. 14

MODALITA' DI GESTIONE

1. Il servizio può essere assicurato mediante gestione diretta, appalto o gestione mista.
2. L'Amministrazione comunale garantisce:
 - La qualificazione del personale addetto alla preparazione, al confezionamento, al trasporto e alla distribuzione della refezione scolastica;
 - Il controllo e la verifica della qualità e quantità degli alimenti;
 - Il rispetto delle norme igienico sanitarie degli ambienti, delle attrezzature e degli operatori secondo le disposizioni delle leggi vigenti;
 - La predisposizione di menù, adeguati all'età e alle esigenze alimentari degli utenti, previa approvazione della A.S.L. competente;
 - Il rispetto della programmazione alimentare (menù) nella misura minima dell'80% essendo la restante variabilità riferibile esclusivamente a cause di forza maggiore (impossibilità di forniture alimentari, indisponibilità del personale).

I menù saranno affissi ai refettori dei singoli plessi scolastici e distribuiti agli utenti interessati.

Art. 15

DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Il servizio è rivolto a tutti gli utenti, frequentanti le scuole materne, elementari a tempo pieno e a tempo prolungato, le scuole medie dell'obbligo che effettuano tempo prolungato o sperimentazioni.
2. L'Amministrazione comunale assicurerà, entro i vincoli organizzativi e di bilancio esistenti, l'erogazione del servizio di refezione scolastica anche per i ragazzi che frequentino scuole non statali ai sensi della legge sulla parità scolastica. Il servizio potrà essere fornito sia in forma diretta, sia attraverso contribuzioni erogate sulla base delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti potranno altresì usufruire del servizio anche gli insegnanti ed il personale ATA delle scuole materne, elementari e medie statali o non gestite da enti od istituti privati di cui al comma precedente, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa. Allo scopo i Dirigenti Scolastici, dovranno fornire al Comune l'elenco nominativo degli aventi diritto, previa contribuzione o rimborso spese da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 16
MODALITA' DI ACCESSO

1. I genitori degli alunni che intendono utilizzare il servizio di refezione scolastica devono presentare apposita richiesta utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali competenti, nei termini e con le modalità rese note.
2. Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Art. 17
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

1. Ogni utente dovrà corrispondere una quota di contribuzione al costo del servizio, sulla base della situazione economica del nucleo familiare determinata secondo le modalità di cui al D.Lgs. 31/3/98 n. 109 e del D.P.C.M. 221/99 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle soglie di reddito equivalente fissate annualmente dalla Giunta comunale nell'ambito del provvedimento di cui al successivo punto 2.
2. Annualmente la Giunta comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico, determinerà quote differenziate di contribuzione al servizio di refezione scolastica nonché i parametri per l'esenzione totale. L'attribuzione dell'esenzione totale potrà essere effettuata anche in caso di non corrispondenza dei parametri reddituali su segnalazione del servizio sociale.
3. L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agli utenti sarà effettuata annualmente dal Servizio Pubblica Istruzione con apposito procedimento basato su elementi autodichiarati dagli utenti.
4. Come previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune esegue controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'agevolazione. Qualora l'interessato in sede di verifica della situazione da lui dichiarata non produca la documentazione richiesta verrà inserito d'ufficio nella fascia massima di contribuzione.
5. Per le verifiche delle situazioni patrimoniali e reddituali dei richiedenti le agevolazioni, il Comune si avvarrà altresì dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze; a tal fine, potrà essere richiesta la collaborazione della Guardia di Finanza, anche attraverso la stipula di un'apposita convenzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il pagamento delle quote di compartecipazione dovrà essere effettuato secondo le modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale e comunicate alle famiglie prima dell'inizio di ogni anno scolastico. In caso di inadempienza verrà trasmesso un avviso, con cui l'interessato sarà sollecitato a regolarizzare la sua posizione.
7. In caso di mancato riscontro si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni (R.D. 639/1910)

Art. 18
RICORSI

1. E' ammessa opposizione scritta motivata avverso la quota di compartecipazione attribuita. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30gg. dal ricevimento del primo bollettino di pagamento o comunque entro 30gg. dalla comunicazione di attribuzione della quota. Per coloro che abbiano fatto richiesta di esenzione totale, il termine decorre dal momento della comunicazione di rigetto della richiesta.
2. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Sindaco ed essere debitamente documentato.
3. In ordine a tali ricorsi l'ufficio competente effettuerà apposita istruttoria comprendente i necessari accertamenti, avvalendosi della collaborazione degli organismi operanti nel settore sociale per i casi in cui siano presenti bisogni di natura socio - assistenziale.
4. Su tali ricorsi verrà emessa, entro i successivi 30 giorni, apposita determinazione del Funzionario che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

Art. 19

CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

1. L'Amministrazione comunale garantirà il rispetto di ogni norma in materia igienico-sanitaria in base alla normativa vigente.

Art. 20

EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale annualmente valuta l'efficienza e l'efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. Previa richiesta scritta possono accedere ai locali di preparazione e/o somministrazione dei pasti rappresentanti dei genitori, delegati, incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi del servizio al fine del suo miglioramento, secondo modalità da concordare con l'ufficio competente.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 21 FINALITA'

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio per tutti gli studenti, il Comune provvede a dare attuazione agli interventi di sostegno ai sensi del Piano Regionale di Indirizzo per il Diritto allo Studio e delle normative nazionali vigenti, integrando le risorse trasferite da altri enti con risorse proprie, nei limiti ed entro i vincoli di Bilancio.

Art. 22 FORNITURA GRATUITA PER I LIBRI DI TESTO E CONCESSIONE BENEFICI

A) SCUOLE ELEMENTARI

1. Ai sensi dell'art. 156 del T.U. 294/94 il Comune provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le scuole elementari, nonché ai bambini nomadi che all'inizio dell'anno scolastico si trovino sul territorio comunale.
2. Al fine della consegna dei libri di cui sopra agli alunni, l'Ufficio competente annualmente predisporrà apposite cedole librarie che verranno consegnate tramite la Scuola ai genitori o chi ne fa le veci.
3. Gli stessi provvederanno alla consegna delle cedole alle librerie liberamente scelte.
4. Le librerie, a fine fornitura provvederanno a rimettere apposita fattura all'Amministrazione Comunale, per il relativo rimborso.
5. Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all'erogazione gratuita dei libri di testo, la somma equivalente al costo dei libri stessi è posta a disposizione del Consiglio di Istituto.

B) SCUOLE MEDIE INFERIORI E SCUOLA SUPERIORE DELL'OBBLIGO

In linea con le previsioni del Piano Regionale di Indirizzo, allo scopo di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e contrastare la dispersione, il Comune provvede ad erogare contributi finalizzati all'acquisto di libri di testo scolastici secondo le modalità annualmente determinate.

C) SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Al fine di favorire il completamento degli studi superiori, il Comune procederà all'attivazione degli interventi previsti nel Piano Regionale di Indirizzo nel rispetto delle disposizioni attuative dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 23 ACCESSO AI BENEFICI

1. Le previdenze di cui all'art. 22, lettere B e C sono rivolte alle famiglie la cui situazione economica sia rispondente a quella prevista dalla normativa vigente.
2. Il diritto al contributo, all'assegno e/o alla fornitura gratuita dei libri di testo sarà riconosciuto sulla base della situazione economica equivalente fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 24 ULTERIORI FORME AGEVOLATIVE

1. L'Amministrazione comunale può fornire contributi per l'acquisto di pubblicazioni per biblioteche di classe, di circolo o di istituto, nonché di attrezzature e materiale didattico ad uso collettivo, sulla base di richieste scritte e documentate inoltrate dalle Presidenze degli Istituti, nonché da scuole non statali gestite senza finalità di lucro e aventi sede nel territorio comunale, compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio.

Art. 25 SOSTEGNO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI

1. Il Comune assicura il sostegno alle scuole non statali operanti sul territorio comunale allo scopo principale di ridurre il costo sostenuto dalle famiglie che hanno liberamente scelto di fruire dell'offerta scolastica privata, nonché al fine di incrementare lo standard qualitativo dei servizi offerti da tale settore.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla stipula di convenzioni conformi allo schema predisposto dalla Regione Toscana ed alla positiva verifica del rispetto delle condizioni e dei risultati fissati nelle convenzioni medesime nonché a quanto previsto dalla legge sulla parità scolastica.

Art. 26 NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione e relativamente al costo dei servizi, con l'inizio del nuovo anno scolastico.



COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO 1 - TRASPORTO SCOLASTICO

- Art. 1 FINALITA'**
- Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO**
- Art. 3 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO.**
- Art. 4 MODALITA' DI GESTIONE**
- Art. 5 MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE**
- Art. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO**
- Art. 8 ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS**
- Art. 9 MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO**
- Art. 10 ASSICURAZIONE**
- Art. 11 ALTRI INTERVENTI**
- Art. 12 EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO**

TITOLO II - REFEZIONE SCOLASTICA

- Art. 13 FINALITA'**
- Art. 14 MODALITA' DI GESTIONE**
- Art. 15 DESTINATARI DEL SERVIZIO**
- Art. 16 MODALITA' DI ACCESSO**
- Art. 17 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**
- Art. 18 RICORSI**
- Art. 19 CONTROLLI IGIENICO-SANITARI**
- Art. 20 EFFICIENZA ED EFFICACIA DEL SERVIZIO**

TITOLO III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

- Art. 21 FINALITA'**
- Art. 22 FORNITURA GRATUITA PER I LIBRI DI TESTO E CONCESSIONE BENEFICI**
 - A. SCUOLE ELEMENTARI**
 - B. SCUOLE MEDIE INFERIORI E SCUOLA SUPERIORE DELL'OBBLIGO**
 - C. SCUOLE MEDIE SUPERIORI**
- Art. 23 ACCESSO AI BENEFICI**
- Art. 24 ULTERIORI FORME AGEVOLATIVE**
- Art. 25 SOSTEGNO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE**
- Art. 26 NORME FINALI**